



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 06/07/2020

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato il 31.07.2015 (estinto in corrispondenza della rata n. 48 di 120, nel mese di settembre 2019). In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.380,00, quale quota parte delle commissioni e dei costi anticipatamente sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto e non goduti. Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione della penale di estinzione anticipata, pari ad € 185,13 illegittimamente addebitata e il rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che, a termini di contratto, sono state rimborsate, in quanto costo recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quote, ma che nessun costo/onere up front va invece rimborsato a parte ricorrente, in quanto tali voci si riferiscono alla fase preliminare. Quanto all'importo dell'indennizzo della commissione di estinzione, l'intermediario riferisce che esso è stato calcolato nel rispetto delle condizioni normative, avendo la Banca applicato il valore dell'1% sul capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. L'intermediario si oppone, altresì, alla domanda di rimborso delle spese legali in quanto non documentate e – comunque – non dovute.

**DIRITTO**

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*. Quanto alle precedenti determinazioni assunte dall'Arbitro il Collegio di Coordinamento ha posto fermo il principio del *ne bis in idem*, sia per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro (che impone di dichiarare inammissibili eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti già dedotti in un precedente ricorso dal consumatore), ce nel caso in cui – con il primo ricorso – il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile. Peraltro, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.



Tanto premesso con riferimento ai limiti di proposizione della domanda del ricorrente, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020. Alla luce di ciò, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e, a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di



competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, il Collegio ritiene che possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548/2017 che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Quanto alla provvigione corrisposte in favore dell'intermediario del credito, il Collegio considera sempre up front le commissioni quando tale attività sia svolta da un agente in attività finanziaria (ex multis, si veda decisione n. 12720/2017). Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto – tenuto conto dei rimborsi corrisposti dall'intermediario– si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella, elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,21%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,62%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. Mand.ria perfezion (up front)	€ 900,00	€ 540,00 <input type="radio"/>	€ 347,54 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 347,54
<input type="radio"/>	comm. Mand.ria gestione (recurring)	€ 900,00	€ 540,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 347,54 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 540,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	provv. Intermed. Cred. (up front)	€ 1.440,00	€ 864,00 <input type="radio"/>	€ 556,06 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 556,06
<input type="radio"/>	Spese incasso (recurring)	€ 264,00	€ 158,40 <input type="radio"/>	€ 101,94 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 158,40	€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 903,60
						interessi legali	si ▼

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione trattenuta al momento dell'estinzione anticipata, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto alla restituzione dell'importo acquisito. Infatti, pur considerando che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione fosse superiore ad un anno e che l'importo residuo era superiore a 10.000 euro, l'intermediario ha tuttavia calcolato la penale di estinzione anticipata al lordo degli oneri rimborsati mentre, se avesse incluso questi ultimi, la penale massima avrebbe dovuto essere inferiore. Pertanto, il ricorrente ha diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata, in quanto il convenuto ha violato la norma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

imperativa di cui all'art. 125 sexies cit. che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate e sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto alla integrale restituzione in favore della ricorrente dell'importo trattenuto a titolo di commissione al momento dell'estinzione anticipata, così per l'importo di € 185,13.

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive in quanto non dimostrate e non dovute visto la natura non obbligatoria dell'assistenza tecnica nel procedimento dinnanzi all'Arbitro Bancario Finanziario

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.088,73 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA